



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

COPIA

N. 12
del 28-04-2011

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	COFERMA TARIFFA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011.
-----------------	--

L'anno **duemilaundici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

ROMAN RICCARDO	P	STURARO ANTONIO	P
SALMASO ALESSANDRO	P	LUNARDI ANDREA	P
PAOLINO GIULIANO	P	SELMIN DAVIDE	P
DONA' ALESSANDRO	P	OTTOLITRI LUCIANO	A
VILLAN LORIS	P	TRAMONTAN IRENE	P
TONIOLO ADAMO	A	CECCARELLO ATTILIO ALFIO	A
SINIGAGLIA DONATO	P	PISTORE FILIPPO	P
OLIVATO AGOSTINO	P	TONINELLO GIOVANNI	P
OTTOLITRI DANIELE	P		

Presenti n. **14**, Assenti n. **3**

ASSESSORI ESTERNI

GIACOMIN AGOSTINO	A
MIOLA STEFANO	P
MILANI NICOLA	P
MASIN RICCARDO	P

Assiste alla seduta il sig. **CORRADIN ALBINO VICE SEGRETARIO**

Il Signor **STURARO ANTONIO**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

PAOLINO GIULIANO
OLIVATO AGOSTINO
TONINELLO GIOVANNI

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

- Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
- Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di in data

Ricevuta dal Difensore civico di in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

N° _____ Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio

F.to Lionello Marco

Oggetto: Conferma tariffa aliquota imposta comunale sugli immobili anno 2011.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO isto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 12/03/1999, esecutiva ai sensi di legge, e successiva modificazione intervenuta con delibera consiliare nr. 24 del 30/03/2007 efficace dall'1.1.2007;

VISTO Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n. 300 in data 24 dicembre 2010) è stato prorogato al 30 aprile 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 16/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010;

RICHIAMATO altresì l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

- a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) al commi 2 e 3 estende il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO che sulla base del vigente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il comune ha assimilato all'abitazione principale, previa presentazione di idonea comunicazione, i seguenti immobili

- a) Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

- b) Le abitazioni concesse in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti ***ed affini** di primo grado del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale. L'utilizzazione deve essere dimostrata con le modalità di cui al precedente comma 2)
*** “per parenti di primo grado si intendono: “il parente in linea retta discendente e ascendente di primo grado (genitore/figlio e viceversa) e l'affine di primo grado (suocero-suocera/genero-nuora, ovviamente finchè sussiste l'affinità).**
- c) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 16.04.2010 con la quale è stato modificato l'art. 7 del regolamento di cui sopra prevedendo di assimilare ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale da appartenenti alle Forze Armate ovvero Corpi di Polizia, tenuti all'iscrizione anagrafica presso i comuni dove prestano servizio, purchè non siano occupate a nessun titolo;

DATO ATTO che la perdita di gettito ICI connessa all'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate ammonta a € 231.019,00, così come risulta dalla certificazione inviata al Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 1° aprile 2009;

PRESO ATTO che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili previsto per l'anno 2011, ammonta presuntivamente a € 490.000,00 confermando l'importo dell'esercizio precedente

Visti:

- l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'*articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”
- l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

ATTESO CHE, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto legge n. 93/2008:

- a) si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducano, indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Piemonte, parere n. 9/2009);
- b) si estende anche alla istituzione di nuovi tributi (esempio addizionale comunale all'IRPEF o imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 74/2008);
- c) non si applica agli aumenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2010 deliberati prima del 28 maggio 2008 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, pareri nn. 92/2008; 21/2009);
- d) non si applica agli adeguamenti automatici delle tariffe previste da disposizioni di legge (Corte dei conti – Sez. reg.le controllo Emilia Romagna);
- e) non si applica all'adeguamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs. n. 446/1997 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 1004/2009);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

- a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l'imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell'art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
- b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- c) applicare un'aliquota ridotta per le abitazioni locatate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);
- d) stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all'esenzione dell'imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- e) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- f) applicare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);

- g) stabilire un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico per una durata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie (art. 6, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 504/1992, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ed inoltre, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che NON beneficiano dell'esenzione prevista dal decreto legge n. 93/2008 in quanto accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9:

- h) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
- i) elevare la detrazione per l'abitazione principale fino alla totale concorrenza con l'imposta dovuta, a condizione che l'aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all'aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2011 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito di € 490.000,00, gettito realizzato anche nel precedente esercizio;

RITENUTO di provvedere in merito, determinando per l'anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

ALIQUTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati ad abitazione principale dopo il 29/5/2008 con l'entrata in vigore del DL 93/2008	5‰
ALIQUTA ORDINARIA	6‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9)
e immobili assimilati ad abitazione principale dopo il 29/5/2008
con l'entrata in vigore del DL 93/2008

€ 10329

ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA (cat. A/1, A/8 e A/9) esenzione
totale per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico

- "proprietari di immobili adibiti a prima casa che continuo in famiglia la presenza di un familiare con problemi di handicap. Ai fini I.C.I. si considerano tali i familiari con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, con handicap presentante connotazioni di gravità superiori al 75% si sensi della L. 05.02.1992, n. 104, art. 3, comma 3. Potranno beneficiare della predetta esenzione coloro i quali possono contare su un reddito lordo complessivo della famiglia non superiore a € 25.000.00 (venticinquemila) annui. Ai fini del calcolo del reddito familiare dovrà essere conteggiato anche l'importo eventualmente percepito dal proprietario o da un componente della sua famiglia a titolo di indennità di accompagnamento. Gli immobili che potranno beneficiare dell'esenzione devono intendersi comprensivi di pertinenze ed accessori di cui alle categorie C2, C6, C7, indipendentemente dal loro numero";

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 12.03.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

SI PROPONE

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	5‰
(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati ad abitazione principale dopo il 29/5/2008 con l'entrata in vigore del DL 93/2008	
ALIQUOTA ORDINARIA	6‰
2. di determinare, per l'anno 2011, le seguenti detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati ad abitazione principale dopo il 29/5/2008 con l'entrata in vigore del DL 93/2008	€ 10329
ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA (cat. A/1, A/8 e A/9) totale per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico "proprietari di immobili adibiti a prima casa che contino in famiglia la presenza di un familiare con problemi di handicap. Ai fini I.C.I. si considerano tali i famigliari con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, con handicap presentante connotazioni di gravità superiori al 75% ai sensi della L. 05.02.1992, n. 104, art. 3, comma 3. Potranno beneficiare della predetta esenzione coloro i quali possono contare su un reddito lordo complessivo della famiglia non superiore a € 25.000.00 (venticinquemila) annui. Ai fini del calcolo del reddito familiare dovrà essere conteggiato anche l'importo eventualmente percepito dal proprietario o da un componente della sua famiglia a titolo di indennità di accompagnamento. Gli immobili che potranno beneficiare dell'esenzione devono intendersi comprensivi di pertinenze ed accessori di cui alle categorie C2, C6, C7, indipendentemente dal loro numero":	esenzione
3. di stimare in € 490.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente illustra la proposta, e preso atto che non ci sono interventi pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

- consiglieri presenti n.14;
- voti favorevoli n. 14 (unanimità);
- astenuti n. zero;
- voti contrari n. zero.

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata che ottiene il presente risultato;

- Consiglieri presenti n.14 ;
- Voti favorevoli n. 14 (unanimità);
- Voti Astenuti n. zero;
- Voti contrari n. zero.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Oggetto:	COFERMA TARIFFA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011.
-----------------	--

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 13-04-2011

Il Responsabile del servizio
F.to LIONELLO MARCO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In merito all'attestazione sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere:

Favorevole

Lì 13-04-2011

Il Responsabile del servizio
F.to LIONELLO MARCO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ♦ per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- ♦ entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to STURARO ANTONIO

Il VICE SEGRETARIO
F.to CORRADIN ALBINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO